

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 27 marzo 2006, n. 087/Pres.

Regolamento recante requisiti e modalità per la realizzazione, l'organizzazione, il funzionamento e la vigilanza nonché le modalità per la concessione dell'autorizzazione al funzionamento dei nidi d'infanzia ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettera a) e d) della legge regionale 20/2005. Approvazione.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 «Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia»;

VISTO, in particolare, l'articolo 13, che al comma 2 dispone che, con regolamento regionale, siano stabiliti i requisiti e le modalità per la realizzazione, l'organizzazione, il funzionamento e la vigilanza dei nidi d'infanzia nonché le modalità per la concessione dell'autorizzazione al funzionamento;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 3152 del 5 dicembre 2005 con la quale la Giunta regionale ha approvato in via provvisoria, in attesa dell'acquisizione del parere della competente III Commissione consiliare permanente, previsto dall'articolo 13, comma 3, della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20, il «Regolamento recante requisiti e modalità per la realizzazione, l'organizzazione, il funzionamento e la vigilanza nonché modalità per la concessione dell'autorizzazione al funzionamento dei nidi d'infanzia, ai sensi della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20, articolo 13, comma 2, lettera a) e d)»;

ACQUISITO il parere favorevole della III Commissione consiliare permanente espresso, a maggioranza, nella seduta tenutasi il 31 gennaio 2006;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

SU conforme deliberazione della Giunta regionale n. 299 del 20 febbraio 2006;

DECRETA

È approvato il «Regolamento recante requisiti e modalità per la realizzazione, l'organizzazione, il funzionamento e la vigilanza nonché modalità per la concessione dell'autorizzazione al funzionamento dei nidi d'infanzia, ai sensi della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20, articolo 13, comma 2, lettera a) e d)», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 27 marzo 2006

ILLY

Regolamento recante requisiti e modalità per la realizzazione, l'organizzazione, il funzionamento e la vigilanza nonché modalità per la concessione dell'autorizzazione al funzionamento dei nidi d'infanzia ai sensi della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20, articolo 13, comma 2, lettera a) e d).

Art. 1

(Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione dell'articolo 13, comma 2, lettere a) e d) della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia), i requisiti e le modalità per la realizzazione, l'organizzazione, il funzionamento e la vigilanza dei nidi d'infanzia gestiti da soggetti pubblici, del privato sociale e privati nonché le modalità per la concessione dell'autorizzazione al funzionamento.

Art. 2

(Definizione e caratteristiche del servizio)

1. Ai fini del presente regolamento rientrano nella tipologia di nido d'infanzia i nidi d'infanzia a tempo pieno o parziale, i micro-nidi con ricettività ridotta, i nidi integrati alle scuole dell'infanzia, i nidi condominiali,

i nidi aziendali.

2. Il nido d'infanzia è un servizio educativo e sociale di interesse pubblico, rivolto alle bambine e ai bambini di età compresa fra tre mesi e tre anni che:

- a) offre opportunità di formazione, socializzazione e cura per il raggiungimento del benessere psicofisico e dell'armonico sviluppo delle potenzialità cognitive, affettive e relazionali dei bambini;
- b) sostiene le capacità educative dei genitori e favorisce la conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro;
- c) concorre alla prevenzione delle situazioni di svantaggio psicofisico e sociale e contribuisce a integrare le differenze ambientali e socio-culturali.

3. Il nido d'infanzia è collegato con gli altri servizi educativi, socio-assistenziali e sanitari e stabilisce un rapporto di continuità educativa con le scuole dell'infanzia presenti sul territorio.

4. Il nido d'infanzia garantisce il servizio di mensa e il riposo in spazi attrezzati idonei destinati esclusivamente ai bambini iscritti al servizio.

5. Il nido d'infanzia aziendale e il micro-nido aziendale è ubicato in una struttura interna al luogo di lavoro o ad esso collegato funzionalmente.

Art. 3

(Requisiti)

1. In applicazione di quanto previsto all'articolo 18 della legge regionale 20/2005 e ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lett. a) e d) della medesima legge regionale, sono fissati ai fini della concessione dell'autorizzazione i requisiti quali risultano nell'Allegato A per gli aspetti strutturali e funzionali e nell'Allegato B per gli aspetti pedagogici ed organizzativi.

2. Agli edifici esistenti localizzati in zone ad alta densità abitativa e ai nidi d'infanzia esistenti di cui all'articolo 9, comma 1, possono essere concesse deroghe ai requisiti fissati per le metrature dell'area esterna alla lettera A), punti 5 e 6 dell'Allegato A.

3. Ai nidi d'infanzia esistenti di cui all'articolo 9, comma 1, sono concesse deroghe sulla collocazione dello spogliatoio di cui alla lettera E), punto 2 dell'Allegato A, sulla superficie utile netta minima per i locali riposo-relax di cui alla lettera E), punto 3, lettere a) e b) dell'Allegato A secondo le previsioni di cui ai medesimi punti.

4. Il grado di illuminazione indicato alla lettera F) dell'Allegato A si applica ai nidi d'infanzia esistenti di cui all'articolo 9, comma 1 solo in mancanza di precise norme comunali.

Art. 4

(Domanda di autorizzazione al funzionamento)

1. Per ottenere l'autorizzazione al funzionamento di un nido d'infanzia la persona fisica o giuridica interessata presenta al Comune dove la struttura è ubicata apposita domanda redatta secondo lo schema di cui all'Allegato D, corredata di:

- a) atto costitutivo e eventuale Statuto;
- b) autocertificazione relativa alle persone del titolare o del legale rappresentante da cui risultino i requisiti soggettivi di cui alle lettere da a) a c) dell'Allegato C;
- c) specifica delle tipologie del rapporto di lavoro; per i nuovi servizi tale elemento può essere integrato successivamente, entro 30 giorni dalla data di apertura del servizio;
- d) planimetria dei locali in scala uno a cento con l'indicazione delle quote, della destinazione dei locali e del dimensionamento della struttura in rapporto al numero dei posti previsti, con indicazione degli arredi e degli spazi esterni;
- e) planimetrie sezioni del complesso di cui eventualmente i locali sono parte, in numero;
- f) relazione tecnica sulle caratteristiche edilizie e tipologiche dell'edificio, sullo stato di conservazione e sul rispetto della normativa vigente in materia urbanistico-edilizia, di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche;
- g) dichiarazione sostitutiva di notorietà relativa alla Linea Guida di Prevenzione incendi per gli nidi d'infanzia emanata dalla Direzione regionale dei Vigili del Fuoco;
- h) idonea documentazione riferita alla parte impiantistica;
- i) certificato di abitabilità o di agibilità, rilasciato dal Sindaco del comune dove la struttura ha sede, in base alla normativa vigente;
- j) regolamento interno di funzionamento di cui al punto 9 dell'Allegato B;
- k) progetto educativo.

Art. 5

(Autorizzazione, vigilanza e controllo)

1. Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera c) della legge regionale 20/2005, il funzionamento dei nidi d'infanzia è subordinato ad autorizzazione concessa dal Comune competente per territorio nell'ambito delle sue funzioni amministrative che esercita altresì le funzioni di vigilanza e di controllo sui requisiti strutturali e pedagogico-organizzativi.
2. Il Comune dispone controlli a campione sull'idoneità e sulla corretta utilizzazione dei nidi d'infanzia.
3. Il Comune, accertata la sussistenza dei requisiti previsti dal presente regolamento, e acquisita dall'Azienda per i Servizi Sanitari la certificazione sugli aspetti igienico-sanitari degli ambienti, l'autorizzazione per la preparazione di alimenti e bevande, ovvero per la preparazione delle merende, il mantenimento, il riscaldamento, la conservazione ed il porzionamento degli alimenti, prevista dalla normativa vigente, il menù opportunamente concordato e validato, rilascia al richiedente l'autorizzazione al funzionamento.
4. In caso di cessione, a qualsiasi titolo, dell'attività o della società, della modifica della rappresentanza legale della stessa, nonché di trasformazione dei servizi e delle strutture, il Comune provvede alla modifica o alla conferma dell'autorizzazione, ovvero al rilascio di nuova autorizzazione.
5. La cessazione dell'attività è comunicata almeno centoventi giorni prima al Comune che ha rilasciato l'autorizzazione e determina la decadenza dell'autorizzazione stessa.
6. L'autorizzazione al funzionamento ai servizi di nido d'infanzia ha durata triennale e può essere rinnovata, previa richiesta della persona fisica o giuridica interessata da inoltrare al Comune almeno novanta giorni prima della scadenza, accompagnata da idonea dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) comprovante la permanenza dei requisiti richiesti dal presente regolamento e dalla normativa vigente.
7. Viene negata, con provvedimento motivato, l'autorizzazione al funzionamento:
 - a) ai nuovi servizi non conformi ai requisiti di cui all'articolo 3;
 - b) ai nidi d'infanzia esistenti che manchino dei requisiti minimi di cui all'articolo 10, comma 3.
8. I provvedimenti di autorizzazione al funzionamento, le revoche o modifiche di tali provvedimenti eventualmente intervenute sono comunicati alla Direzione centrale salute e protezione sociale e all'Azienda per i Servizi Sanitari competente per territorio.
9. Restano ferme le competenze attribuite all'Azienda per i Servizi Sanitari ai sensi della legge regionale 13 luglio 1981, n. 43, (Disciplina ed esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica) e successive modifiche ed integrazioni e della legge regionale 20/2005, articolo 12, comma 1, nonché le attività di vigilanza e di controllo sul rispetto della normativa in vigore da parte del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Art. 6

(Revoca dell'autorizzazione)

1. Ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 20/2005 il Comune procede a verifiche periodiche per accertare la permanenza dei requisiti sulla cui base è stata concessa l'autorizzazione al funzionamento.
2. Nel caso in cui venga riscontrata la perdita di uno o più requisiti di cui all'articolo 3, il Comune assegna al titolare dell'autorizzazione un termine perentorio per il ripristino. Decorso tale termine senza che il titolare abbia provveduto, il Comune revoca l'autorizzazione.

Art. 7

(Chiusura del servizio)

1. In caso di nidi d'infanzia in funzione in assenza di autorizzazione al funzionamento, il Comune assegna al soggetto un termine entro il quale presentare la domanda di autorizzazione, e, nel contempo, nello svolgimento delle sue competenze di vigilanza, controlla l'esistenza dei requisiti minimi di cui all'articolo 10, comma 3.
3. Qualora il titolare impedisca l'ispezione, il Comune procede alla chiusura del servizio.

Art. 8

(Obblighi del titolare dell'autorizzazione all'esercizio delle attività)

1. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a:
 - a) mantenere la struttura e gli impianti in perfetta efficienza provvedendo ad effettuare i controlli e le manutenzioni che competono al titolare stesso;

- b) comunicare eventuali modifiche ai requisiti che hanno dato luogo all'autorizzazione;
 - c) comunicare al Comune le interruzioni di attività non previste dal regolamento del servizio da qualsiasi causa determinate, specificandone la motivazione;
 - d) comunicare al Comune variazioni del soggetto titolare dell'autorizzazione.
2. Il titolare dell'autorizzazione è responsabile della regolare tenuta e della costante disponibilità della documentazione concernente:
- a) variazioni, presenze, assenze e sostituzioni di personale;
 - b) documentazione del possesso dei titoli previsti per il ruolo e la funzione svolti da tutto il personale operante nel servizio;
 - c) registro delle presenze e assenze dei bambini accolti.

Art. 9

(Norma transitoria)

1. Secondo quanto stabilito all'articolo 29, comma 2 della legge regionale n. 20/2005, i nidi d'infanzia esistenti alla data di entrata in vigore della legge, hanno l'obbligo di adeguarsi ai requisiti previsti dal regolamento, fatto salvo il rispetto dei requisiti minimi di cui all'articolo 10, comma 3, entro un periodo massimo di due anni dalla data di entrata in vigore del regolamento.
2. Ai fini del presente regolamento per nidi d'infanzia esistenti si intende i nidi in funzione, i nidi realizzati e non ancora in funzione ovvero in corso di realizzazione purché abbiano ottenuto concessione o autorizzazione edilizia ovvero abbiano presentato la Dichiarazione di Inizio Attività, anche se in seguito interessati da variante edilizia, ovvero abbiano avviato la procedura per il rilascio della concessione o autorizzazione edilizia prima della data di entrata in vigore della legge regionale n. 20/2005.
3. I nidi d'infanzia esistenti di cui al comma 1, presentano la domanda per l'autorizzazione al funzionamento entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 10

(Autorizzazione provvisoria)

1. Il Comune, ai sensi dell'articolo 29, comma 3 della legge regionale 20/2005, concede autorizzazione provvisoria ai servizi di nido d'infanzia esistenti di cui all'articolo 9, comma 1, previa attestazione del rispetto dei requisiti minimi di cui al comma 3 e qualora i servizi stessi presentino un piano di adeguamento.
2. Il Comune emette autorizzazione provvisoria al funzionamento condizionata al rispetto delle prescrizioni impartite con l'autorizzazione medesima prefissandone il termine di scadenza avuto riguardo dei tempi massimi di cui al comma 4.
3. I requisiti minimi riguardano:
 - a) il rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie;
 - b) il rispetto delle norme di sicurezza sui luoghi di lavoro.
4. L'autorizzazione provvisoria, in presenza del piano di adeguamento, ha validità massima di 24 mesi.
5. Decorso il termine di cui al comma 4, qualora la struttura sia priva dei requisiti prescritti, l'autorizzazione provvisoria è revocata.

Art. 11

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Allegato A (articolo 3)

Norme tecniche ed indicazioni sui requisiti strutturali e funzionali dei nidi d'infanzia

A) Localizzazione e area

1. L'area da destinare a nido d'infanzia deve essere situata in zona salubre e facilmente accessibile alla popolazione interessata al servizio stesso.
2. L'area medesima deve essere preferibilmente collegabile in modo agevole agli altri servizi sociali e di istruzione per l'infanzia prescolare.
3. Le caratteristiche geomorfologiche dell'area devono assicurare un uso del servizio confortevole in ogni

stagione dell'anno.

4. Deve essere assicurata altresì un'area esterna, di esclusiva pertinenza del nido d'infanzia; l'area deve essere sufficientemente soleggiata, dotata di zona verde, zona asciutta e zona ombreggiata nonché di attrezzature per la permanenza ed il gioco dei bambini.

5. L'area deve avere un'estensione minima atta ad accogliere una superficie coperta la cui dimensione è calcolata nel rispetto di quanto previsto ai punti seguenti, ed un'area esterna non inferiore a mq 13 per bambino, rapportata alla ricettività della struttura, destinata alla viabilità interna ed alle zone riservate al gioco ed al verde attrezzato. Per i servizi con una ricettività pari o inferiore a 26 bambini la superficie scoperta utile netta minima è di mq 10 per bambino.

6. In zone ad alta densità abitativa l'area esterna può essere costituita anche da una terrazza, adeguatamente protetta da rischi infortunistici e dotata di zona asciutta e zona ombreggiata nonché di attrezzature per la permanenza ed il gioco dei bambini. In tal caso la superficie è di mq 10 per bambino; per i servizi con ricettività pari o inferiore a 26 bambini la superficie è di mq 6 per bambino.

7. Eventuali deroghe ai requisiti di cui ai punti 5 e 6, possono essere concesse dal Comune competente per territorio, di volta in volta, a seguito di motivata richiesta, per edifici esistenti localizzati in zone ad alta densità abitativa e per i nidi d'infanzia esistenti alla data di entrata in vigore della legge 20/2005.

B) Struttura e ricettività

1. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di opere pubbliche, la progettazione architettonica delle strutture destinate a nidi d'infanzia deve tener conto del progetto educativo e pedagogico che sottende ogni singola tipologia di servizio.

2. Il nido d'infanzia può essere ubicato nella medesima struttura con diverse tipologie di servizi al fine di garantire un migliore utilizzo degli spazi, purchè i differenti servizi non interferiscano nello svolgimento delle attività.

3. Gli spazi interni ed esterni del nido d'infanzia devono essere strutturati per rispondere alle esigenze delle diverse età, ai bisogni dei bambini disabili e in modo da rendere possibile l'organizzazione di attività diversificate, individuali, di piccoli gruppi e collettive.

4. Gli spazi, le strutture all'interno ed all'esterno e l'arredamento, prima di rispondere a requisiti estetici, devono salvaguardare i bambini da tutti gli eventuali rischi infortunistici.

5. La ricettività dello spazio ad uso esclusivo del nido d'infanzia è stabilita nel numero minimo di 7 posti e massimo di 14 posti nel caso del micro-nido, massimo di 60 posti per il nido d'infanzia.

6. Al fine di perseguire il pieno utilizzo delle risorse attivate nel servizio, il regolamento del servizio prevede, in relazione all'orario di frequenza e alla presenza media dei bambini in tutte le fasce orarie di utilizzo, un numero di iscrizioni non superiore al 10% dell'effettiva ricettività della struttura adibita a nido d'infanzia.

C) Accessibilità

1. L'accesso all'atrio d'entrata deve essere protetto dalle intemperie; in prossimità dell'accesso agli utenti va individuata un'area di parcheggio temporaneo anche ad uso non esclusivo. L'accesso per i pedoni all'area di pertinenza della struttura va distinto da quello per eventuali automezzi.

2. Va garantito il rispetto del requisito dell'accessibilità ai sensi delle norme in materia di superamento delle barriere architettoniche sia all'interno che all'esterno della struttura.

3. L'accesso al servizio per micro-nidi aggregati a strutture similari esistenti con servizi generali di supporto deve essere indipendente e l'area esterna a fruizione esclusiva.

D) Struttura dell'edificio

1. Devono essere garantite la sicurezza, l'igiene e la funzionalità dell'ambiente, nonché la tutela del benessere del bambino. A questo fine tutti gli spazi del nido d'infanzia, interno ed esterno, devono rispettare la normativa statale e regionale in vigore con riferimento alla sicurezza statica dell'edificio; tutti i locali destinati ai bambini devono essere articolati preferibilmente su un unico piano complanare con l'area esterna di gioco comunemente ad essa collegata senza barriere architettoniche.

2. Nelle more dell'emanazione di specifiche norme nazionali di prevenzione incendi, la progettazione, la costruzione e l'esercizio dei nidi d'infanzia deve avvenire nel rispetto della «linea guida di prevenzione incendi per i nidi d'infanzia» emanata dalla Direzione regionale dei Vigili del Fuoco.

3. L'edificio non deve presentare concentrazioni di gas radon superiori a quelle raccomandate dall'Unione Europea per gli edifici ad uso abitativo. L'eventuale verifica sulla presenza del gas potrà essere richiesta dalla competente Azienda per i Servizi Sanitari tenuto conto della particolare zona in cui si prevede di realizzare la struttura destinata ad nido d'infanzia.

4. Le strutture, gli impianti, gli arredi ed i giochi devono possedere e mantenere nel tempo caratteristiche strutturali e impiantistiche tali da tutelare e promuovere la sicurezza, la salute e il benessere dei bambini e degli operatori.

E) Spazio interno

1. Gli spazi interni del nido d'infanzia si articolano in relazione all'età dei bambini, al loro sviluppo psicofisico ed ai programmi educativi adottati.

2. Il nido d'infanzia è dotato di uno spazio spogliatoio vicino o facente parte dell'atrio d'entrata con arredi idonei al contenimento degli effetti personali dei bambini. Per i nidi d'infanzia esistenti alla data di entrata in vigore della legge 20/2005, lo spogliatoio può essere accorpato o vicino alla zona movimento.

3. In relazione alle fasce di età dei bambini che si intendono accogliere, la suddivisione degli spazi interni è la seguente:

a) Spazi per bambini dai 3 agli 11 mesi

La superficie utile netta è pari a mq 5.00 per posto bambino. L'insieme degli spazi per bambini dai 3 agli 11 mesi vanno considerati come unità a se stante indipendente, per motivi strettamente igienici; è comprensiva dei seguenti locali:

– cucinotto: inteso come arredo attrezzato per la preparazione/riscaldamento del latte posizionato nella cucina del servizio, qualora funzionante con personale dedicato durante tutto l'orario di apertura del servizio, o in alternativa posto presso gli spazi riservati ai bambini dai 3-11 mesi;

– locale per il cambio/igiene dei bambini: deve essere di dimensioni idonee a contenere una vaschetta con doccetta miscelatore termostatica, un fasciatoio, un vaterino, un lavamani con erogatore non manuale per gli operatori e idonei contenitori per lo sporco e deve essere preferibilmente dotato oltre che di ventilazione naturale, di un sistema di aspirazione dell'aria;

– riposo/relax (superficie utile netta minima mq 1.40 per bambino): locale dotato di lettini, con finestre oscurabili (mq 1.00/b per i nidi d'infanzia esistenti alla data di entrata in vigore della legge 20/2005);

– soggiorno-pranzo (superficie utile netta minima mq 2.80/b): a funzione polivalente con zona o angolo destinata al consumo del pasto funzionalmente separabile anche con arredo dalla zona destinata al gioco.

b) Spazi per bambini dai 12 ai 36 mesi

La superficie utile netta è pari a mq 6.00 per posto bambino.

Risulta l'unità a più accentuata flessibilità, collegata all'area esterna.

Comprende almeno tre locali, di cui uno, i cui spazi possono venir articolati in due zone distinte separate all'interno con l'arredo, funzionale alle seguenti attività:

– attività di movimento/intersezione (superficie utile netta minima mq 1.70/b): dotato di scaffalature o contenitori per attrezzature varie e giochi adatti a svolgere attività di movimento;

– attività formative-pranzo (superficie utile netta minima mq 2.30/b): a funzione polivalente con zona o angolo destinata al consumo del pasto funzionalmente separabile anche con arredo dalla zona destinata al gioco a sua volta divisibile in spazi distinti per centri di interesse. La zona destinata al consumo del pasto, purché adeguatamente pulita ed areata, può essere usata anche per attività didattiche da svolgersi in tempi ed orari diversi dalla sua destinazione.

Il secondo locale per il riposo-relax (superficie utile netta minima mq 1.40/b): deve essere in prossimità ma separato dal locale servizi igienici, con accesso indipendente (mq 1.20/b per i nidi d'infanzia esistenti alla data di entrata in vigore della legge 20/2005). Poché adeguatamente pulito ed areato, può essere usato anche per attività didattiche da svolgersi in tempi ed orari diversi dalla sua destinazione.

Il terzo locale per i servizi igienici (superficie utile netta minima mq. 0.60/b): in presenza di più spazi relativi alla fascia di età considerata, ove possibile, va previsto un servizio igienico per ogni spazio, ovvero un servizio igienico collegato funzionalmente agli spazi stessi. Ogni locale deve essere dotato dell'arredo per il contenimento degli effetti personali dei bambini, almeno di una vaschetta/bagno e di un fasciatoio e, per ogni 7 posti/bambino riferiti alla ricettività della struttura, almeno di un vaterino e di lavandino con un erogatore d'acqua premiscelata manuale. Vasi e lavandini sono di altezza utile per i bambini di età inferiore ai tre anni. Il locale deve essere preferibilmente dotato oltre che di ventilazione naturale, di un sistema di aspirazione dell'aria.

La vaschetta/bagno ed il fasciatoio possono essere utilmente collocati nell'antibagno dotato di tramezzo vetrato che permetta la visione del locale servizi igienici adiacente.

c) Locale per il personale educativo

È indispensabile un locale per colloqui, programmazione, verifica dell'attività formativa e attività varie del personale.

d) Servizi generali

Locali costituiti dal nucleo cucina-dispensa, spogliatoio per tutto il personale, servizi igienici/doccia come previsto dalla normativa vigente, deposito per materiale di pulizia, deposito per materiale didattico ed eventuale lavanderia. Detti locali dovranno essere facilmente accessibili dall'esterno.

F) Illuminazione ed areazione.

Nei locali destinati all'attività dei bambini, compresi i locali riposo/relax se utilizzati a tale scopo, va garantito un grado di illuminazione naturale pari a 1/5-1/8 della superficie pavimentata e un quoziente di ventilazione naturale pari a quello previsto dalle norme vigenti per i locali a destinazione d'uso abitativa; negli altri locali si fa riferimento a dette norme sia per la ventilazione naturale sia per l'illuminazione naturale (per i nidi d'infanzia esistenti alla data di entrata in vigore della legge 20/2005 il grado di illuminazione indicato si applica solo in mancanza di precise norme comunali).

Allegato B (articolo 3)

Requisiti pedagogici ed organizzativi

1. Calendario ed orario

1.1. Il nido d'infanzia ha un'apertura minima annuale non inferiore a quella prevista dal calendario scolastico della scuola dell'infanzia.

1.2. Funziona con orario giornaliero pari o superiore alle 5 ore e per almeno 5 giorni alla settimana. Se l'orario giornaliero è compreso tra le 5 e le 6 ore il servizio viene denominato nido d'infanzia part-time.

1.3. L'orario di utilizzo del servizio, previamente concordato con la famiglia in relazione alle esigenze prioritarie del bambino e del gruppo di bambini nel quale è inserito, non può essere superiore alle 10 ore mentre può essere inferiore alle 5 ore purchè comprensivo della fruizione dei pasti e/o del riposo pomeridiano.

1.4. Qualora i genitori abbiano entrambi comprovate necessità lavorative il limite di 10 ore può essere superato.

1.5. Nel nido d'infanzia in apposito registro vengono giornalmente annotate nelle fasce orarie di utilizzo del servizio le presenze e le assenze dei bambini accolti.

2. Utenza e ammissioni

2.1. Il nido d'infanzia accoglie bambini in età compresa tra i tre mesi ed i tre anni; i bambini che compiono tre anni hanno diritto al posto fino al termine dell'anno scolastico in corso.

2.2. Il nido e il micro-nido aziendale accolgono bambini in età compresa tra i tre mesi ed i tre anni, figli dei lavoratori dell'azienda o di più aziende; garantiscono la frequenza di bambini figli di personale non dipendente dall'azienda o da più aziende nel caso di forma associata di norma nella misura non inferiore al 10%.

2.3. I soggetti gestori definiscono con il regolamento i criteri di ammissione al servizio, le modalità di collegamento con gli altri servizi educativi, socio-assistenziali e sanitari del territorio, nonché con le scuole dell'infanzia presenti sul territorio per stabilire il rapporto di continuità educativa.

2.4. Il nido d'infanzia, anche in collaborazione con i servizi territoriali competenti, garantisce la piena integrazione dei bambini diversamente abili, secondo quanto previsto dall'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate) e dall'articolo 6, lettera b) della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate») e successive modifiche e integrazioni, nonché di bambini in situazione di disagio relazionale, familiare e socio-culturale.

3. Progetto educativo

3.1. Il nido d'infanzia dispone di un progetto educativo nel quale vengono esplicitati gli obiettivi educativi, il metodo educativo, gli strumenti di osservazione, di verifica e di documentazione adottati.

4. Requisiti igienico-nutrizionali

4.1. I pasti per i bambini dai 3 ai 12 mesi devono essere confezionati in loco; i pasti per i bambini dai 13 ai 36 mesi, qualora veicolati da servizio esterno, devono essere forniti in pluriporzione e non in monoporzione.

4.2. È previsto un locale adibito a cucina nel caso di confezionamento in loco oppure, in caso di pasti veicolati, un locale adibito alla preparazione delle merende, al mantenimento, al riscaldamento, alla conservazione ed al porzionamento degli alimenti i cui requisiti corrispondano a quelli previsti dalla normativa specifica.

Nel caso di pasti veicolati va posta particolare attenzione alle condizioni igieniche e alle temperature di trasporto.

4.3. Le indicazioni nutrizionali, la tipologia delle materie prime, i menù, le grammature e i metodi di preparazione

e cottura degli alimenti adatti alla prima infanzia sono concordati e approvati dall'Azienda per i Servizi Sanitari territorialmente competente.

4.4. I pasti e le diete particolari per patologie sono confezionati rispettando anche eventuali indicazioni del pediatra o del medico specialista.

5. *Rapporti numerici*

5.1. Il nido d'infanzia si articola in sezioni distinte per fasce di età dai 3 ai 12 mesi, piccoli, dai 13 ai 20 mesi, medi, dai 21 ai 36 mesi, grandi, nelle quali sia consentita l'organizzazione di piccoli gruppi educativi per favorire l'interazione tra bambini di diverse età e abilità. Tali gruppi, nel rispetto delle singole individualità, sono costituiti con riferimento allo sviluppo e all'autonomia psicomotoria raggiunta dai bambini, nonché con riguardo all'attività progettata. È possibile l'organizzazione in sezioni per fasce di età miste, sulla base di specifici progetti pedagogici.

5.2. Nella definizione dei rapporti numerici va considerato il numero dei bambini accolti, ove con il termine accolto si intende il bambino iscritto al servizio, frequentante e segnato nel registro quale presente o assente, in relazione alla loro permanenza nel servizio.

5.3. Ferme restando le condizioni di maggior favore previste nei contratti di lavoro, il rapporto numerico tra educatori e bambini accolti all'interno dei nidi d'infanzia, è il seguente:

a) non superiore a cinque bambini per ogni educatore, per le sezioni di bambini di età compresa tra i tre e i dodici mesi, sia per i nidi a tempo pieno che per i nidi a tempo parziale;

b) non superiore a sette bambini per ogni educatore per le sezioni di bambini di età compresa tra i dodici e i trentasei mesi. I rapporti sono mantenuti anche in caso dell'aumento di iscrizioni previsto alla lettera B), punto 6. dell'Allegato A;

c) non superiore a otto bambini per ogni educatore per il servizio che accoglie esclusivamente bambini di età compresa tra i 24 ed i 36 mesi.

5.4. I rapporti numerici per il gruppo dei bambini tra i tre e i dodici mesi possono aumentare fino al massimo di un educatore ogni 6 bambini con l'aumentare dell'età e dell'autonomia del gruppo dopo il compimento dei 12 mesi, a condizione che venga garantita continuità al personale educativo e tenuto conto delle caratteristiche degli spazi.

5.5. In presenza di bambini diversamente abili o in particolari situazioni di svantaggio socio-culturale occorre abbassare il rapporto educatore-bambino o inserire personale educativo aggiuntivo in relazione al numero ed alla gravità dei casi.

6. *Personale*

6.1. Nel nido d'infanzia operano il coordinatore, il personale educativo, il personale addetto ai servizi generali, ai quali viene applicata la normativa contrattuale vigente.

6.2. Il coordinatore si occupa del buon andamento complessivo del servizio e del mantenimento dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

6.3. L'affidamento al nido d'infanzia comporta l'assistenza continuativa da parte di personale educativo volta a promuovere lo sviluppo armonico, il benessere globale e la socializzazione del bambino attraverso attività formative e di cura; il personale educativo si relaziona con la famiglia e con gli altri servizi socio-educativi e sanitari del territorio favorendo una partecipazione attiva al servizio.

6.4. Al personale educativo viene destinata una quota dell'orario di lavoro, non inferiore alle venti ore annuali, alle attività di formazione e aggiornamento, alla programmazione e alla verifica delle attività educative e alla promozione della partecipazione delle famiglie.

6.5. L'attività del personale educativo che opera nel servizio si svolge secondo il metodo della collegialità, in stretta collaborazione con le famiglie e con gli educatori di supporto ai bambini disabili, garantendo l'integrazione degli interventi educativi. Sono previsti incontri periodici di tutto il personale operante nel servizio per l'impostazione e la verifica del lavoro educativo e per l'elaborazione di indicazioni metodologiche e operative.

6.6. Il personale educativo deve essere in possesso di uno dei titoli previsti dall'articolo 18 della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 32 (Disciplina degli asili nido comunali), come sostituito dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 15/1995. Sono altresì considerati validi i diplomi di scuola media superiore di area pedagogico-sociale, i diplomi di laurea a indirizzo pedagogico o psicologico, ovvero i titoli equipollenti riconosciuti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

6.7. Il personale addetto ai servizi generali e alla ristorazione garantisce la pulizia, la cura generale degli ambienti, la predisposizione dei pasti e collabora con il personale educativo per il buon andamento del servizio.

6.8. Nel nido d'infanzia durante l'apertura del servizio all'utenza è presente almeno un addetto ai servizi

generali, escluso l'eventuale cuoco.

6.9. In caso di assenza di personale educativo e tenuto conto del numero dei bambini presenti, sono garantite le condizioni standard del servizio assicurando le sostituzioni con personale dello stesso profilo professionale.

6.10. Nell'apposito registro contenente i nominativi, i profili professionali e le mansioni del personale operante nel nido d'infanzia, vengono giornalmente annotate le presenze, le assenze e le sostituzioni del personale stesso.

7. Formazione/Aggiornamento

7.1. I soggetti gestori garantiscono al personale educativo la formazione e l'aggiornamento su argomenti riguardanti la prima infanzia da attuarsi annualmente.

8. Informazione e partecipazione delle famiglie

8.1. Per garantire ampia informazione e massima trasparenza riguardo il progetto educativo, gli aspetti amministrativi e organizzativi e la partecipazione delle famiglie a momenti di scambio di informazioni e di riflessione condivisa con il personale sull'andamento del percorso educativo, sono previste comunicazioni e informazioni scritte e sono stabiliti incontri e colloqui prima dell'inserimento e durante la frequenza del bambino nel nido d'infanzia.

8.2. Il regolamento del servizio stabilisce le modalità adottate per informare e garantire la partecipazione delle famiglie, anche attraverso l'istituzione di specifici organismi rappresentativi.

9. Regolamento

9.1. Il nido d'infanzia è dotato di un regolamento interno quale strumento di informazione e di trasparenza.

9.2. Il regolamento interno, cui è data massima diffusione alle famiglie, fissa le seguenti caratteristiche relative al singolo servizio: la capacità ricettiva, i criteri e le modalità di ammissione e di fine frequenza, il calendario ed orario di apertura del servizio, le fasce orarie di utilizzo, il progetto educativo, i tempi di predisposizione del progetto pedagogico-organizzativo, la quantificazione e le modalità di corresponsione delle rette ed eventuali costi aggiuntivi a carico dell'utenza, le modalità previste per garantire l'informazione e la partecipazione delle famiglie.

10. Assicurazioni

10.1. I soggetti gestori provvedono alla copertura assicurativa del personale e degli utenti. I bambini accolti sono assicurati, per la durata della loro permanenza in struttura, almeno contro il rischio di infortunio, invalidità temporanea o permanente e decesso.

11. Informazione all'utenza

11.1. Ogni nido d'infanzia è dotato di un apposito Albo quale strumento di informazione e di trasparenza finalizzato alla tutela degli utenti cui va data la massima visibilità e accessibilità per la consultazione.

11.2. All'Albo è affissa la seguente documentazione: l'autorizzazione al funzionamento, il regolamento interno, il progetto pedagogico-organizzativo, le date degli incontri tra personale e famiglie, le norme di igiene e di salute in collettività, copia dell'Autorizzazione Sanitaria nel caso sia prevista la preparazione e la cottura dei pasti, i nominativi e le qualifiche del personale che opera nel nido d'infanzia, il menù concordato e validato dalla locale Azienda sanitaria, il piano di evacuazione ed il nominativo del referente per la gestione della sicurezza.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 28 marzo 2006, n. 088/Pres.